

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 5/2001 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2000
che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 ⁽²⁾ stabilisce talune norme di commercializzazione applicabili alle uova.
- (2) Il sistema di allevamento delle galline è diventato uno dei fattori prioritari per i consumatori quando acquistano uova. La Commissione si è impegnata a proporre una modifica delle norme di commercializzazione e a rendere obbligatoria l'indicazione del sistema di allevamento sulle uova e sugli imballaggi, per evitare che il consumatore possa essere indotto in errore. A tale scopo, le informazioni obbligatorie chiare e inequivocabili sono l'unico modo per garantire che il consumatore possa scegliere tra le varie categorie di uova nella piena consapevolezza del sistema di allevamento. L'apposizione obbligatoria delle menzioni appropriate corrisponde ai desideri espressi dai consumatori e dalle loro organizzazioni.
- (3) Al fine di completare le informazioni per il consumatore, l'etichettatura può comprendere l'indicazione del sistema di alimentazione delle galline.
- (4) È necessario che tale obbligo si applichi a tutte le uova messe in vendita nella Comunità europea e acquistate dai consumatori al di fuori dei luoghi di produzione, sia che esse siano prodotte nel territorio della Comunità europea sia che provengano da paesi terzi. Tuttavia, nel caso di uova prodotte in paesi terzi, l'indicazione del sistema di allevamento può essere sostituita dalla menzione «sistema d'allevamento indeterminato» e dall'indicazione dell'origine qualora le procedure dei

paesi terzi non offrano sufficienti garanzie di equivalenza con i regolamenti tecnici e le norme applicabili alle procedure comunitarie. Si garantisce in tal modo che queste uova possano essere distinte da quelle contrassegnate con l'indicazione del sistema di allevamento e venga resa impraticabile un'ulteriore marcatura di tali uova con indicazioni ingannevoli.

- (5) Le uova di seconda qualità o conservate, classificate nella categoria B, rappresentano una parte poco significativa del mercato della Comunità europea. La maggior parte della filiera desidera fornire ai consumatori uova di prima qualità, della categoria A. Occorre quindi semplificare la classificazione delle uova fondendo le attuali categorie B e C (uova destinate all'industria) in una nuova categoria B e prevedere la vendita esclusiva di tali uova per la trasformazione.
- (6) Occorre che, al più tardi sei mesi prima dell'applicazione dell'indicazione obbligatoria del sistema di allevamento sulle uova e sugli imballaggi, la Commissione presenti una relazione, corredata di proposte adeguate che tengano conto delle conclusioni cui essa giunge, relativa all'evoluzione della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari, in particolare per quanto concerne le uova lavate, e del risultato dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1,
 - a) il terzo trattino è soppresso;
 - b) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— categoria B o “uova di seconda qualità o declassate destinate alle imprese dell'industria alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE e all'industria non alimentare.”»;

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99).

⁽²⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 818/96 (GU L 111 del 4.5.1996, pag. 1).

2) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. a) Le uova della categoria A recano un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema d'allevamento.

b) La Commissione effettua una valutazione dei metodi di etichettatura applicati nei paesi terzi esportatori. Ove ritenga che le procedure applicate offrano sufficienti garanzie di equivalenza con i regolamenti tecnici e le norme comunitarie applicabili, le uova importate dai paesi in causa possono recare un codice distintivo come indicato alla lettera a). In caso contrario, le uova importate recano un codice distintivo che consente di identificare il carattere non determinato del sistema di allevamento e il paese di origine.

c) Se del caso, la Commissione intavola trattative con i paesi suddetti in modo da trovare i mezzi adeguati che consentano loro di fornire garanzie quanto al rispetto delle norme di etichettatura equivalenti alle procedure comunitarie.

d) Tali indicazioni possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 20.

2. Le uova della categoria A possono recare uno o più dei seguenti marchi distintivi:

- a) la data di durata minima;
- b) una o più altre date che forniscano ulteriori informazioni al consumatore;
- c) la categoria di qualità;
- d) la categoria di peso;
- e) il numero del centro d'imballaggio;
- f) il nome o la ragione sociale del centro d'imballaggio;
- g) un marchio d'impresa o un marchio commerciale;
- h) un'indicazione relativa all'origine delle uova.

Le indicazioni di cui alle lettere f) e g) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), seconda parte della frase.

Le indicazioni di cui alle lettere b) ed h) possono essere apposte soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste nell'articolo 10, paragrafo 3.

Le uova della categoria A possono recare l'indicazione del sistema di alimentazione delle galline ovaiole. Tale indicazione può essere apposta soltanto se sono soddisfatte le condizioni pertinenti previste nell'articolo 10, paragrafo 3.»

3) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Le uova della categoria B, eccettuate le uova incrinare, recano un marchio distintivo che indica la categoria di qualità. Possono inoltre essere munite di una o più delle indicazioni di cui all'articolo 7.

2. Le uova della categoria A che non presentano più le caratteristiche stabilite per tale categoria sono declassate alla categoria B.

In tal caso, esse recano un marchio distintivo a norma del paragrafo 1. I marchi eventualmente apposti a norma dell'articolo 7 o del paragrafo 1 del presente articolo possono essere mantenuti, tranne quello relativo alla categoria di peso, il quale sarà modificato se necessario.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le uova della categoria A le quali non presentino più le caratteristiche stabilite per tale categoria possono essere consegnate direttamente alle imprese dell'industria alimentare riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE e all'industria non alimentare, senza i marchi distintivi di cui al paragrafo 2, a condizione che i loro imballaggi rechino sempre un'etichettatura che indichi chiaramente tale destinazione.»

4) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle lettere seguenti:

«e) la data di durata minima seguita dalle raccomandazioni idonee di magazzinaggio, per le uova della categoria A, e la data d'imballaggio, per le uova della categoria B;

f) l'indicazione in chiaro delle condizioni di refrigerazione o del metodo di conservazione, quando si tratta di uova della categoria B;

g) il sistema di allevamento per le uova della categoria A. Tale indicazione è usata in conformità di norme da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 20»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«f) un'indicazione del sistema di alimentazione delle galline ovaiole.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Altre date e indicazioni relative al sistema di allevamento, all'origine delle uova e al sistema di alimentazione delle galline ovaiole possono essere apposte soltanto in conformità di norme da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 20. Tali norme riguarderanno, in particolare, i criteri relativi al sistema di allevamento, all'origine delle uova e al sistema di alimentazione delle galline ovaiole.

Tuttavia, qualora l'apposizione di diciture relative all'origine delle uova e al sistema di allevamento dovesse ostacolare la fluidità del mercato comunitario o qualora sorgessero serie difficoltà quanto al controllo dell'impiego di tali diciture e alla loro efficacia, la Commissione può sospendere, secondo la medesima procedura, l'apposizione delle diciture stesse.

Fatto salvo quanto precede, quando grandi imballaggi contengono piccoli imballaggi o uova contrassegnate da riferimenti all'origine delle uova, tali indicazioni sono riportate anche sui grandi imballaggi.»

5) all'articolo 15, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

«gg) Il sistema di allevamento per le uova della categoria A di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), o la seguente dicitura: "Sistema d'allevamento indeterminato";»

6) all'articolo 20, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75:

a) le misure necessarie per agevolare il passaggio al regime introdotto dall'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, dagli articoli 7 e 8, dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere e), f) e g), paragrafo 2, lettera f), e paragrafo 3, e dall'articolo 15, lettera b), gg);

b) le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di urgenza, problemi pratici, specifici e imprevedibili.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 22 bis*

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 30 giugno 2003, una relazione sull'andamento del consumo di uova, sui desideri espressi dai consumatori e dalle loro associazioni, nonché sulle questioni in materia di marcatura delle uova e di controlli, corredata di proposte adeguate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Tuttavia, l'ultimo comma del nuovo articolo 7, paragrafo 2, di cui all'articolo 1, punto 2, l'articolo 1, punto 4, lettere b) e c) e l'articolo 1, punti 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY
